



COMUNE DI ACATE

(Libero Consorzio di Ragusa)

Al Comitato di Controllo Analogo di Iblea Acque S.p.A.

In persona del Presidente Avv. Giuseppe Cassi, anche quale Sindaco del Comune di Ragusa

Ai consiglieri comunali del Comune di Ragusa

A mezzo pec al protocollo del Comune di Ragusa

Ai componenti del Comitato di Controllo Analogo di Iblea Acque S.P.A.

Sindaci dei Comuni di Modica, Comiso, Vittoria e Ispica

Ai consiglieri comunali dei Comuni di Modica, Comiso, Vittoria e Ispica

A mezzo pec ai rispettivi protocolli

Ai restanti comuni soci di Iblea Acque S.p.A.

**Comuni di Scicli, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Monterosso
Almo, Giarratana**

In persona dei rispettivi Sindaci p.t.

Ai consiglieri comunali dei Comuni di Modica, Comiso, Vittoria e Ispica

A mezzo pec ai rispettivi protocolli

P.C. A Iblea Acque S.p.A.

A mezzo pec al suo protocollo

P.C. All'ATI Idrico di Ragusa

In persona del legale rappresentante p.t.

A mezzo pec al suo protocollo

Oggetto: assemblea del 27 giugno 2025 – considerazioni e richiesta di intervento immediato da parte del Comitato di Controllo Analogo.

Il Sottoscritto Avv. Giovanni Francesco Fidone, n.q. di Sindaco p.t. del Comune di Acate ed in vista della assemblea dei soci del 27.06.2025, formula le seguenti considerazioni chiedendo un intervento immediato da parte del Comitato di Controllo Analogo di Iblea Acque S.p.A..

Al fine di comprendere il tenore della presente si ritiene opportuno ricostruire il quadro giuridico di riferimento:

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Art. 6.

- Comma 2 Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

- comma 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

- comma 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Art. 14

- Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica –

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese ((in stato di insolvenza)) di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, ((comma 2)), uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al ((comma 2)), la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del ((comma 2)), anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, ((sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito)), né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Art. 21

- Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali -

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

- a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

Effettuata la superiore ricostruzione, può passarsi all'esame del BILANCIO 2024.

Va premesso che i debiti verso i Comuni relativi alle previsioni delle Convenzioni per la fase sino alla volturazione delle utenze, vengono appostati tra i debiti verso fornitori, così come era stato espressamente specificato nel bilancio relativo all'esercizio 2023.

Nello stato patrimoniale (pag. 3)

la voce DEBITI verso FORNITORI subisce un notevole incremento:

Nel 2023 euro 14.468.495

Nel 2024 euro 29.554.393

Nel Rendiconto finanziario (pag. 5)

la voce Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori subisce un incremento

Nel 2023 euro 14.396.784

Nel 2024 euro 15.085.898

Non essendoci stati nel 2024 pagamenti verso i Comuni, è logico ritenere che nel debito attuale sia riportato il precedente di 14.396.784.

Al riguardo va osservato che, stranamente, manca il dettaglio della maggiore voce del passivo "DEBITI VERSO FORNITORI", che invece è rinvenibile nella voce "ALTRI DEBITI" di importo ben inferiore 2.432.567.

Tale differenza di dettaglio tra debiti di importo così diverso non risulta comprensibile.

OSSERVAZIONI

- 1) secondo l'art. 6 comma 2: la società I.A. deve predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e informare l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
- 2) Secondo l'art. 14, qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
- 3) Secondo l'art. 14 comma 3, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
- 4) Secondo l'art. 14 comma 4 *“Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del ((comma 2)), anche in deroga al comma 5”*.

Pertanto, è vero:

- che nel bilancio 2023 sono appostati tra i debiti verso fornitori le fatture da ricevere da parte dei Comuni - soci per costi di gestione e di energia elettrica sostenuti dagli stessi (pag. 15) per la somma esorbitante di oltre euro 14 milioni;
- che nella nota integrativa al bilancio 2023 (pag. 8/24) si legge unicamente che “la Società, così come previsto dal D. Lg. 14/2019, ha in programma di adottare un assetto organizzativo e contabile volto alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa”;
- Che nel bilancio 2024 il debito verso fornitori è praticamente raddoppiato, raggiungendo la somma di euro 29.554.393, di cui non viene neanche reso disponibile il dettaglio, ma che ragionevolmente coincide con il debito verso i Comuni soci;

Rilevato:

- che il suddetto esorbitante debito costituisce senz'altro un indicatore di crisi aziendale, a fronte del quale l'organo amministrativo è tenuto, secondo l'art. 14, ad adottare senza

indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;

- che il dato finanziario del 2023 relativo al debito verso fornitori (Comuni) è riportato anche nell'anno 2025, per cui deve ritenersi che il suddetto debito non sia stato pagato, in contrasto con l'obbligo di rispetto del termine di giorni 60;
- che a mente dell'art. 14 comma 4 "Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie";
- che l'utile d'esercizio di euro 13.164,00 presuppone la (molto più che dubbia) riscossione integrale dei crediti verso terzi pari ad euro 33.217.013 (come se fossero tutti perfettamente esigibili), senza disporre di alcuna relazione sulla esigibilità del credito.

CONCLUSIONI

Ad avviso dello scrivente:

- 1) Va richiesto il dettaglio della Voce DEBITI VERSO FORNITORI del bilancio 2024, che deve essere fornito a tutti i soci prima dell'assemblea;
- 2) Non può e non deve essere approvato il bilancio 2024;
- 3) Va introdotta una azione ex art. 2409 c.c., per diversi ordini di ragioni:
 - In relazione all'art. 14 comma 3 TUSP, per la mancata adozione di provvedimenti adeguati a fronte della crisi d'impresa;
 - In relazione all'art. 6 comma 2 TUSP, per non avere predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e non avere informato l'assemblea nell'ambito della relazione annuale;
 - In relazione all'art. 14 comma 4, in quanto non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie;
 - In relazione allo squilibrio finanziario tra i debiti verso i Comuni/Fornitori e i crediti da riscuotere, posto che manca una relazione circa la esigibilità dei crediti da riscuotere;
 - Per tutte le ulteriori ragioni già esposte dallo scrivente nelle precedenti note formali indirizzate a Iblea Acque ed ai suoi soci, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.

- 4) Va valutata la nomina di un CDA, che predisponga un idoneo piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato anche in deroga al comma 5.

Considerata la gravità della situazione, anche sotto molteplici altri profili inerenti la gestione complessiva della società, si rappresenta dunque l'opportunità di valutare la modifica dell'organo amministrativo da amministratore unico a Consiglio di Amministrazione, come espressamente consentito dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, che prevede: "L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri".

Tale modifica appare necessaria per: - Garantire un controllo collegiale più efficace sulla gestione; - Assicurare una rappresentanza più equilibrata degli enti soci; - Prevenire situazioni di potenziale conflitto di interessi come quella attuale (in cui i comuni si sono impegnati ad agire per il recupero degli emolumenti non dovuti all'Amministratore Unico, quale soggetto in quiescenza); - Rafforzare il sistema di governance in linea con le dimensioni e la complessità della società.

- 5) In assenza di tali presupposti, che il Comitato di Controllo Analogo potrà valutare, dovrà avviarsi in via immediata la procedura di liquidazione della società, al fine di evitare profili di danno erariale ulteriori rispetto a quelli quivi segnalati ed in passato dallo scrivente evidenziati, cui sino ad oggi non si è posto rimedio.
- 6) Sotto altro profilo, si invita a valutare la convocazione di una assemblea straordinaria, per la individuazione della nuova governance, risultando il nome dell'attuale Amministratore Unico all'interno dell'atto costitutivo, in applicazione dell'art. 2365 c.c..
- 7) Infine, ci si richiama alle ulteriori criticità che il sottoscritto ha in molteplici occasioni formalmente evidenziato (nomina amministratore unico in quiescenza, concorsi espletati, carenze servizio idrico e carenze servizio agli utenti, omessa valutazione del ricorso all'in house providing ex art. 5 del Tusp etc.) senza alcuna determinazione conseguenziale né da parte del Comitato di Controllo Analogo né da parte dell'Assemblea dei soci, che nuovamente si invita a valutare.

Trattasi di una situazione gravissima che rischia di compromettere il futuro degli enti che rappresentiamo, oltre che del servizio idrico integrato, e che merita la massima attenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al Comitato di Controllo Analogo di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di adottare in via immediata le dovute determinazioni conseguenziali, con espressa riserva di ogni azione a tutela dello scrivente e del Comune di Acate.

Si ritiene doveroso, infine, informare tutti i componenti dei civici consessi dei comuni soci di Iblea Acque S.p.A. della situazione descritta, al fine di svolgere ogni opportuna valutazione.

Distinti saluti.

Acate, 23.06.2025.

Il Sindaco di Acate
Avv. Giovanni Francesco Fidone



